

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - PROVINCIA DI TRENTO

VARIANTE AL P.R.G.

RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI

ART. 105 L.P. n. 15 DEL 04/08/2015

NORME DI ATTUAZIONE
BOSENTINO

Elaborati per adozione definitiva

Prima Adozione C.C. n. 26 del 10/08/16

Arch. Gabriella Daldoss

Ottobre 2016

ART. 46 bis

Recupero insediamenti storici

1) Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, ai sensi dell' art. 105 della L.P. 04/08.2015 n. 15, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature

perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari in tal caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG, fatta eccezione per gli edifici individuati in ragione della presenza di specifiche caratteristiche come individuate negli elaborati (schede, cartografia e relazione) di variante approvati dal Consiglio Comunale.

2) L'art. 105 della L.P. 04/08.2015 n. 15 non trova applicazione rispetto ai beni di qualsiasi natura vincolati dal D.Lgs. 22.02.2004 n. 42 (Codice Beni Culturali)